

Allegato n. 1 alla circ. n. 68/1985

LEGGE 5 marzo 1985, n. 130.

Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e del Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 Febbraio 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la Seguevole legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 45. paragrafo 2, della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.573):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 marzo 1984.

Assegnato alla 3° commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 maggio 1984, con pareti delle commissioni 11° e 12°.

Esaminato dalla 3° commissione l'11 luglio 1984.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1984 (atto n.573/A).

Esaminato in aula è approvato il 30 luglio 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1988):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1984, con pareti delle commissioni I, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.

Relazione scritta annunciata il 1° febbraio 1985 (atto n.1988/a).

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 è approvato il 27 febbraio 1985.

CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, animati dal desiderio di coordinare i rapporti tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale, hanno deciso di modificare e di unificare in un unico testo gli accordi e le Convenzioni anteriormente conclusi e, all'uopo, hanno designato i loro Rappresentanti plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sig. Mario FIORET, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,

S.A.S. il Principe di Monaco,

Sig. Louis CARAVEL, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, i quali, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione :

a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione è precisato all'art. 3;

b) il termine "autorità competente" designa l'Autorità amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l'applicazione delle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioè:

A Monaco :

- il Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali;

In Italia :

- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità;

c) il termine "istituzione" designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi, di gestione dei regimi di prestazioni di cui all'art. 3;

d) il termine "istituzione competente" designa l'organismo di iscrizione dell'interessato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo

e) il termine "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di soggiorno" designa rispettivamente l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica;

f) il termine "Paese competente" designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l'istituzione competente;

g) il termine "residenza" designa il luogo ove l'interessato dimora abitualmente,

h) il termine "soggiorno" designa il luogo ove l'interessato dimora temporaneamente;

i) il termine "lavoratore" designa i lavoratori subordinati, nonché le persone ad essi assimilati dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione;

j) il termine "familiari" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove risiedono.

Tuttavia, se detta legislazione considera come familiari solo le persone conviventi con il lavoratore stesso, detta condizione è considerata soddisfatta,

ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, quando dette persone sono prevalentemente a carico del lavoratore;

k) il termine "superstiti" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, qualora dette persone siano state prevalentemente a carico del lavoratore;

l) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, nonché i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione;

m) i termini "prestazioni", "pensioni", "rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite;

n) il termine "prestazioni familiari", designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia;

o) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum, nel caso di decesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo.

Articolo 2

Paragrafo 1 - I lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come tali dalle legislazioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione, di seguito denominati "lavoratori", sono rispettivamente sottoposti alle dette legislazioni applicabili in Italia o nel Principato di Monaco.

Ne beneficiano nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno di tali Paesi.

Paragrafo 2 - I cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro Paese possono beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni delle legislazioni elencate al paragrafo 1) dell'art. 3 relative all'assicurazione volontaria o facoltativa.

A tale fine, i periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi possono essere totalizzati, se del caso, con quelli compiuti nell'altro Paese.

Paragrafo 3 - I profughi o gli apolidi, quali definiti rispettivamente nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, sono assimilati, per l'applicazione della presente Convenzione, ai cittadini dei due Paesi contraenti.

Articolo 3

Paragrafo 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono:

1°) nel Principato di Monaco:

- a) la legislazione relativa all'organizzazione dei servizi sociali;
- b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme;
- c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità;
- d) la legislazione sulla dichiarazione, l'indennizzo e l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari;
- f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.

2°) in Italia:

- a) la legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
- b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
- c) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- d) la legislazione sugli assegni familiari;
- e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.

Paragrafo 2 - La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente;

Tuttavia, essa si applicherà:

- a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverrà, all'uopo; un accordo tra i Paesi contraenti;

b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l'estensione è stata realizzata o del Governo dell'altro Paese.

Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell'altro Paese contraente.

In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all'estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata.

L'opposizione del Governo dell'altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Articolo 4

Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.

I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del detto Paese.

Paragrafo 2 - Il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo comporta le seguenti eccezioni :

a) i lavoratori occupati in uno dei Paesi, da una impresa dalla quale dipendono normalmente e che sono occupati temporaneamente nell'altro Paese, restano sottoposti alla legislazione vigente nel primo Paese, alla condizione che la durata probabile della loro occupazione sul territorio del secondo Paese non oltrepassi i dodici mesi; nel caso in cui tale occupazione, per motivi imprevedibili, superasse dodici mesi, l'applicazione della legislazione vigente nel primo Paese potrà eccezionalmente essere mantenuta con l'accordo dell'Autorità competente del secondo Paese;

b) i lavoratori delle imprese pubbliche o private di trasporto che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese e che sono occupati nelle unità mobili di tali imprese, sono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese ove l'impresa ha la propria sede;

c) i viaggiatori o rappresentanti di commercio che esercitano la loro attività nei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese sul territorio del quale risiedono abitualmente, qualunque sia la sede dell'impresa o delle imprese per il conto della quale o delle quali essi lavorino;

d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi contraenti a bordo di una nave battente bandiera dell'altro Paese contraente, senza tuttavia far parte dell'equipaggio, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese;

e) i lavoratori a domicilio sono sottoposti alla legislazione in vigore nel luogo del loro lavoro qualunque sia il luogo ove ha sede l'impresa del datore di lavoro.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo; in particolare quelle relative al versamento dei contributi, saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Paragrafo 3 - le Autorità competenti dei Paesi contraenti potranno prevedere, di comune accordo, altre eccezioni ai principi enunciati al paragrafo 1) del presente articolo.

Potranno ugualmente convenire che le eccezioni previste al paragrafo 2) di cui sopra non si applicheranno in certi casi particolari.

Articolo 5

Le disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o monegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi.

Tuttavia

1.- sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonché i funzionari appartenenti agli organici delle Cancelleria;

2.- i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un termine che sarà fissato con Accordo Amministrativo, tra l'applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.

Articolo 6

Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.

TITOLO II

Disposizioni particolari per ciascun tipo di prestazione

CAPITOLO I

Assicurazione malattia-tubercolosi e Assicurazione maternità

Artt. da 7 a 17: omissis

CAPITOLO II

Assegni in caso di morte

Art. 18: omissis

CAPITOLO III

Assicurazioni invalidità

vecchiaia e superstiti

Artt. da 19 a 29: omissis

CAPITOLO IV

Prestazioni familiari

Artt. da 30 a 32: omissis

CAPITOLO V

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 33

In caso d'infortunio sul lavoro i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel luogo di lavoro eccettuati i casi previsti al paragrafo 2 dell'art. 4 di cui sopra.

Articolo 34

E' parimenti considerato infortunio sul lavoro l'infortunio sopravvenuto ad un lavoratore, regolarmente autorizzato a lavorare in uno dei Paesi contraenti, mentre si reca dal Paese di residenza o del luogo di soggiorno abituale nel Paese del luogo di lavoro o viceversa, a condizione che non si sia allontanato dal percorso normale o che non l'abbia interrotto per un motivo estraneo alla sua occupazione.

Articolo 35

Paragrafo 1 - Qualora il lavoratore abbia esercitato esclusivamente sul territorio di uno dei due Paesi, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale, rimane sottoposto alla legislazione di tale Paese, anche se la dichiarazione della malattia è fatta mentre lavora nell'altro Paese.

Paragrafo 2 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese una attività suscettibile di provocare una malattia professionale indennizzata dalla legislazione dei due Paesi, è sottoposto alla legislazione del

Paese sul cui territorio è stata esercitata da ultimo l'attività suscettibile di provocare detta malattia professionale, purché soddisfi alle condizioni previste da detta legislazione.

Se il lavoratore è affetto da silicosi l'onere delle prestazioni in denaro sarà ripartito tra le istituzioni competenti dei due Paesi proporzionalmente alla durata, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese, dei periodi di lavoro che lo abbiano esposto al rischio da prendere in considerazione.

Tuttavia le Autorità competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, l'applicazione delle predette regole ad altre malattie professionali.

Paragrafo 3 - In caso di aggravamento di una malattia professionale di un lavoratore che ha beneficiato o beneficia, di un indennizzo per detta malattia professionale in base alla legislazione dell'uno dei due Paesi, sono applicabili le seguenti regole:

a) se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale, l'istituzione competente del primo Paese è tenuta a prendere a suo carico le prestazioni in virtù della propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento;

b) se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese una tale attività, l'istituzione competente del primo Paese deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tener conto dell'aggravamento; l'istituzione competente dell'altro Paese concede al lavoratore il complemento di rendita il cui importo, determinato secondo la legislazione di detto Paese, calcolato sulla base delle differenze tra la nuova percentuale di incapacità risultante dall'aggravamento è quella fissata a seguito della malattia, prima dell'aggravamento.

Tuttavia, qualora l'onere delle prestazioni in denaro relative alla silicosi, sia stato ripartito in conformità al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, tra le istituzioni competenti dei due Paesi, le prestazioni in denaro risultanti dall'aggravamento di detta malattia saranno concesse come segue:

- nel caso in cui il lavoratore non ha più esercitato l'attività suscettibile di provocare detta malattia o ha esercitato tale attività sul territorio di due Paesi, le prestazioni in denaro saranno ugualmente ripartite sulla stessa base;

- nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato, sul territorio di uno dei due Paesi, l'attività suscettibile di provocare detta malattia le prestazioni in denaro relative all'aggravamento restano a carico dell'istituzione competente di detto Paese.

Articolo 36

Per la determinazione della percentuale di incapacità relativa ad un infortunio sul lavoro sopravvenuto ad una malattia professionale manifestata in uno dei

Paesi contraenti, gli infortuni sul lavoro anteriori o le malattie professionali anteriori che rientrano nella competenza della legislazione dell'altro Paese contraente, anche se la percentuale di incapacità fosse inferiore al minimo indennizzabile, sono presi in considerazione allo stesso modo degli infortuni o delle malattie considerate dalla legislazione alla quale la vittima sottoposta per il nuovo infortunio o per la nuova malattia.

Tuttavia, il risarcimento del primo infortunio o della prima malattia continua a rimanere a carico dell'organismo competente del Paese che ne sosteneva già l'onere.

Articolo 37

Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere concesse ai lavoratori ed ai loro familiari sul territorio dell'altro Paese secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite con Accordo Amministrativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

CAPITOLO I

Collaborazione Amministrativa

Articolo 38

Paragrafo 1 - Le Autorità competenti, nonché le istituzioni dei due Paesi contraenti, si presteranno assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione di sicurezza sociale.

Detta collaborazione amministrativa è, in linea di massima, gratuita, tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare il rimborso di alcune spese. Paragrafo 2 - Per l'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni dei due Paesi contraenti possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

Articolo 39

Paragrafo 1 - Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancelleria dal bollo e di tasse consolari previste dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti per i documenti da produrre alle amministrazioni od istituzioni di detto Paese è esteso ai documenti corrispondenti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle amministrazioni o istituzioni dell'altro Paese.

Paragrafo 2 - Tutti gli atti, documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 40

Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorità o ad un'istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una autorità o istituzione corrispondente dell'altro Paese;

in questo caso, quest'ultima dovrà trasmettere, senza indugio, le domande, dichiarazioni e ricorsi all'istituzione competente.

La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorità o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti è considerata data di presentazione nei confronti dell'autorità o istituzione corrispondente dell'altro Paese.

Articolo 41

Paragrafo 1 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti stabiliranno direttamente, sotto forma di accordo amministrativo, le regole di applicazione della presente Convenzione in quanto dette regole necessitano di una intesa tra di esse.

Esse si comunicheranno in tempo utile le altre disposizioni prese in vista dell'esecuzione della presente Convenzione all'interno del proprio Paese, nonché le modifiche sopravvenute nelle legislazioni e regolamentazioni di cui all'articolo 3.

Paragrafo 2 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti determineranno di comune accordo le misure da prendere al fine di evitare i cumuli nel caso in cui l'applicazione delle legislazioni o regolamentazioni dei Paesi contraenti e della presente Convenzione avesse per effetto l'apertura simultanea dei diritti e prestazioni incumbenti alle istituzioni dei due Paesi.

CAPITOLO II

Disposizioni diverse

Articolo 42

Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore residente sul territorio dell'altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di

sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto delle istituzioni del Paese creditore.

L'Accordo amministrativo determinerà le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 43

Paragrafo 1 - Le questioni relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione sono regolate da una commissione mista, composta da rappresentanti delle autorità competenti di ciascun Paese, che si riunirà alternativamente a Roma ed a Monaco.

Paragrafo 2 - Nel caso in cui non fosse possibile giungere, per tale via, ad una soluzione, la controversia dovrà essere regolata secondo una procedura arbitrale stabilita con un accordo da concludere fra le autorità competenti dei due Paesi.

L'organismo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Articolo 44

Paragrafo 1 - Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall'istituzione di uno dei Paesi può essere operato presso l'istituzione debitrice di prestazioni dell'altro Paese nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultima.

Esso forma oggetto di notifica indicante l'importo delle somme ed i motivi per i quali è effettuato.

L'istituzione investita dell'opposizione al pagamento nè da conoscenza alla persona interessata.

Salvo contestazione da parte di quest'ultima, formulata con lettera raccomandata con avviso di ritorno al più tardi entro il mese, l'istituzione debitrice di prestazioni se ne libera validamente corrispondendo alla istituzione che ha effettuato opposizione al pagamento le somme oggetto della opposizione stessa.

Paragrafo 2 - L'istituzione italiana che ha pagato una pensione il cui importo è stato integrato al trattamento minimo ad un lavoratore che ha ottenuto successivamente una pensione del regime monegasco può chiedere alla competente istituzione monegasca di versarle direttamente gli arretrati della pensione di cui è debitrice per il periodo compreso fra la data di apertura del diritto a pensione e quella della sua liquidazione.

L'istituzione italiana trattiene su tali arretrati le somme indebitamente pagate e liquida, al più presto, l'eventuale eccedenza al titolare della pensione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Paragrafo 1 - La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

Paragrafo 2 - Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Paragrafo 3 - Le prestazioni la cui erogazione sia stata sospesa in applicazione delle disposizioni vigenti in uno dei Paesi contraenti per motivo della cittadinanza o della residenza degli interessati all'estero, saranno concesse a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Le prestazioni che non fosse stato possibile attribuire agli interessati per la stessa ragione saranno liquidate ed erogate a partire dalla stessa data.

Paragrafo 4 - Per l'applicazione della presente Convenzione, deve essere tenuto conto anche dei periodi di assicurazione anteriori alla sua entrata in vigore.

Articolo 46

Paragrafo 1 - La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata tre mesi prima della scadenza del termine.

Paragrafo 2 - In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che i regimi interessati prevedessero per il caso di residenza o di soggiorno all'estero di un lavoratore.

Paragrafo 3 - Per quanto concerne i diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in Vigore, le disposizioni di detta Convenzione rimarranno applicabili alle condizioni che saranno previste da accordi complementari.

Articolo 47

L'Accordo Amministrativo previsto dalla Presente Convenzione entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione stessa.

Articolo 48

La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni

a) della Convenzione fra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali firmata a Roma il 6 dicembre 1957;

b) dell'Accordo fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, firmato a Roma il 6 dicembre 1957;

c) della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco firmata a Roma il 11 ottobre 1961;

d) dell'Accordo particolare fra il Principato di Monaco e la Repubblica italiana sul regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori, firmato a Roma il 2 aprile 1964.

In fede di che i plenipotenziari dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Per Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco,

Visto, Il Ministro degli affari esteri

ANDREOTTI